



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 16 SETTEMBRE 2025

Riunione del 10 settembre 2025

02.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **STRIGAZZI Silvia**, n.q. di Presidente p.t. della Volley 2001 Garlasco
- S.S. **VOLLEY 2001 GARLASCO**, in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Con atto di deferimento n. 151/2024-25 -pervenuto il giorno 01 Luglio 2025- la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti di:

- **Sig.ra STRIGAZZI Silvia**, n.q. di Presidente p.t. della Volley 2001 Garlasco, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, al pagamento della prima rata del premio di compensazione dovuto in favore dell'affiliato ASD Sloga Tabor a seguito del tesseramento nella stagione sportiva 2024/25 dell'atleta V. L. che si era regolarmente svincolato dalla Sloga Tabor stessa;
- **Volley 2001 Garlasco**, in persona del Presidente p.t., la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 2 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio Presidente p.t.;

il Collegio

OSSERVA

- il procedimento trae origine dalla notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale FIPAV dal sodalizio ASD Sloga Tabor che, con la comunicazione del 18 maggio 2025, rendeva noto l'avvenuto tesseramento



dell'atleta per la stagione sportiva senza che il sodalizio Volley 2001 Garlasco avesse provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, al versamento della prima rata dovuta in favore del sodalizio esponente a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso dal vincolo tesserativo esercitato dall'atleta;

- la ASD Sloga Tabor allegava all'esposto la comunicazione con la quale sollecitava il sodalizio incolpato all'adempimento, essendo già scaduto il termine per il pagamento della prima rata;

- il settore Tesseramento, su richiesta della Procura Federale, confermava l'avvenuto tesseramento dell'atleta con il sodalizio Volley 2001 Garlasco e la quantificazione del premio di compensazione dovuto in favore della ASD Sloga Tabor;

- esaminata, dunque, la documentazione in atti e ritenuta sussistente la presenza di una violazione sul piano disciplinare, la Procura Federale comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini con la contestazione delle norme disciplinari violate;

All'udienza risultava collegato il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Umberto Pantanella. Nessuno compariva per gli incolpati.

La Procura, prima di procedere alla discussione, informava il Tribunale di aver concordato con gli incolpati la sanzione dell'ammonizione con diffida a carico del Presidente, Sig.ra Silvia Strigazzi e la multa pari ad € 400,00 a carico della Volley 2001 Garlasco, in persona del Presidente *pro tempore*.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Questo Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva che il ritardo nel pagamento della prima rata del premio di compensazione, circostanza acclarata e non contestata dagli stessi incolpati, integra la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento e configura una responsabilità disciplinare in capo agli autori della condotta in esame.



Con le p.e.c. del 25 agosto 2024 e del 4 gennaio 2025, la ASD Sloga Tabor sollecitava la Volley 2001 Garlasco a provvedere al pagamento della prima rata del premio di compensazione nei termini di legge, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro dalla Società.

Non può considerarsi un'esimente l'aver provveduto a versare importo di compensazione in favore del sodalizio esponente solo dopo aver appreso la notizia di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, non avendo tali circostanze effetto sanante rispetto all'antigiuridicità della condotta contestata. Su tali elementi pare potersi ragionevolmente ravvisare una violazione della normativa di riferimento, attesa la condotta inadempiente posta in essere dal sodalizio incolpato con riguardo al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine previsto, la quale costituisce una violazione del dettato dell'art. 61, comma 4 R.A.T., con ogni consequenziale effetto di legge.

Per quanto sopra, si dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati e la congruità della sanzione concordata con la procura ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la motivazione

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta ed applica la sanzione della diffida con ammonizione alla tesserata sig.ra Strigazzi, Presidente *pro tempore* del sodalizio incolpato e la multa pari ad € 400,00 a carico della Volley 2001 Garlasco, in persona del Presidente *pro tempore*.

Roma, 11 Settembre 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 Settembre 2025